



**CITTÀ DI BRA**

PROVINCIA DI CUNEO

# **REGOLAMENTO DEI DEHORS DELLA CITTA' DI BRA**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2023**

## SOMMARIO

### TITOLO I - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS E PADIGLIONI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO, SUOLO PRIVATO

Art.1. Premessa

Art.2. Definizione

Art.3. Finalità

Art.4. Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale

Art.5. Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors/padiglioni

### TITOLO II - DEHORS APERTI PERMANENTI O TEMPORANEI (OCCASIONALI)

Art.6. Modalità di richiesta dell'autorizzazione/concessione di uso del suolo pubblico

Art.7. Durata delle autorizzazioni e concessioni, loro rinnovo e proroga

Art.8. Criteri di collocazione

Art.9. Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

Art.10. Impianti tecnici

### TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art.11. Elementi di arredo urbano

Art.12. Progetti integrati d'ambito

Art.13. Pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa sui rifiuti

Art.14. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors/padiglioni

Art.15. Manutenzione degli elementi dei dehors/padiglioni

Art.16. Sanzioni pecuniarie e accessorie

Art.17. Attività

Art.18. Orario

Art.19. Vigilanza

Art.20. Abrogazione di norme

Art.21. Disposizioni finali e transitorie

# **TITOLO I - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS E PADIGLIONI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO, SUOLO PRIVATO**

## **Art. 1. Premessa**

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico o su spazio privato, per la realizzazione di dehors e padiglioni ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione. Il medesimo regolamento prevede altresì le disposizioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di attività commerciali in sede fissa per l'esposizione della merce oggetto di vendita e attività artigianali alimentari in occasione di eventi e manifestazioni.

## **Art. 2. Definizione**

1. Per dehors si intende lo spazio aperto costituito dall'insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato assoggettato ad uso pubblico o su spazio privato, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.

2. Per padiglioni si intendono strutture parzialmente chiuse, dotate di copertura (ombrellone) orizzontale e tamponamenti verticali poste temporaneamente sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituiscono gli spazi per il ristoro annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione; la realizzazione di padiglioni su suolo privato deve rispettare le norme del Codice Civile in merito alle distanze con le proprietà limitrofe.

3. Per occupazioni temporanee si intende l'utilizzo limitatamente in concomitanza di manifestazioni ed eventi espressamente individuati dall'amministrazione, della porzione antistante l'esercizio commerciale, di somministrazione e/o artigianale per gli elementi caratterizzanti l'attività.

4. Le suddette occupazioni possono avere le seguenti caratteristiche temporali:

a) per dehors permanente aperto si intende la struttura priva di tamponamenti posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, o su spazio privato, autorizzabile per un periodo complessivo superiore a 365 giorni sino ad un massimo di tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. La concessione avrà termine in ogni caso il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

b) per dehors permanente aperto con tamponature stagionali completamente smontabile (padiglione) si intende una struttura aperta, con possibilità di temporanea chiusura mediante tamponamenti verticali, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, o su spazio privato.

5. Ai fini del presente regolamento, viene definito dehors temporaneo aperto l'occupazione del suolo pubblico avente le seguenti caratteristiche:

a) con struttura priva di tamponamenti posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, o su spazio privato;

b) composta esclusivamente da sedute e piani di appoggio funzionali al consumo degli alimenti e delle bevande sul posto;

c) con arredi di tipologia anche differente da quella prevista nel presente regolamento;

d) con periodo temporale pari alla durata della manifestazione, estendibile al giorno antecedente e al giorno successivo della stessa;

e) per quanto attiene al posizionamento ed alla geometria del dehors possono essere applicate, nell'autorizzazione, ulteriori prescrizioni secondo quanto stabilito dai singoli piani di sicurezza redatti per le manifestazioni.

f) per quanto non specificato nel presente elenco si applicano le norme previste per i dehors di cui alla lettera a) comma 4 del presente articolo;

6. Per tutte le occupazioni di suolo pubblico non definite nel presente articolo, si applica il vigente regolamento CUP.

### **Art. 3** **Finalità**

1. L'installazione di dehors di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2 c. 4, ad uso ristoro su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, o su spazio privato, è disciplinata dal presente Titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.

2. Il Titolo II determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche degli elementi di arredo in relazione all'ambito urbano e la modalità di rilascio dell'autorizzazione/concessione d'uso del suolo pubblico.

### **Art. 4** **Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale**

1. Sul territorio comunale sono state individuate, 6 aree:

A) Area del Centro Storico Consolidato comprensivo di Via Camillo Benso Conte di Cavour, Piazza Carlo Alberto, Via Principi di Piemonte, Via G. Audisio, via Pollenzo, Corso Giuseppe Garibaldi, Piazza XX Settembre, Piazza Caduti per la libertà, Via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra l'intersezione con Via G. Audisio e Via G. Verdi, Via G. Marconi;

B) Addensamento A1 del Piano Urbanistico commerciale ad esclusione delle vie di cui alla lettera A;

C) Addensamento A1 della frazione Pollenzo;

D) Addensamento A3 del Piano Urbanistico commerciale;

E) Viali alberati, parchi e giardini;

F) Restante parte dell'area urbana.

2. Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento in ragione della tutela che ad ogni singolo ambito l'Amministrazione Comunale vuole garantire.

### **Art. 5.** **Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors/padiglioni.**

1. È consentito installare dehors/padiglioni nell'area antistante all'esercizio commerciale, intesa come proiezione ortogonale dei locali commerciali ad uso dell'esercizio prospiciente e contigua all'area pubblica sul lato, o sui lati, dove è presente una porta di accesso al locale per il pubblico; qualora lo spazio esterno dovesse interessare esercizi ed attività confinanti, dovrà essere acquisito l'assenso, in forma scritta, da parte della titolarità dell'attività interessata, nel rispetto delle condizioni elencate nel presente regolamento. In casi particolari tale occupazione, qualora lo richiedano specifiche condizioni relative all'ubicazione dell'esercizio pubblico, potrà essere individuata in area limitrofa, previa verifica, da parte della conferenza dei servizi in fase istruttoria, di idoneo studio di fattibilità proposto dalla ditta richiedente la concessione. Per le attività preesistenti con occupazioni autorizzate in aree diverse dalla zona antistante come sopra specificata, non è richiesta, in sede di adeguamento, l'assenso sopra citato, fatto salvo la regolare fruibilità dei marciapiedi. Similmente non sarà dovuto l'assenso qualora lo spazio pedonale tra il fronte vetrina e l'inizio dehor sia superiore a m. 2,00 e completamente libero da ingombri. In nessun caso

l'occupazione deve essere di ostacolo alla visuale di sicurezza, non deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e segnaletica verticale.

2. È altresì consentito installare un dehors/padiglioni sulla via pedonale qualora l'esercizio sia dotato di un ingresso al pubblico da un cortile accessibile dalla via pedonale stessa.

3. In nessun caso l'estensione lineare massima potrà superare i 20 metri.

4. Nella quantificazione dell'occupazione con dehors/padiglioni, su ogni singolo fronte, si dovrà tener conto dell'intera superficie compresa nella figura piana semplice incluse le eventuali interruzioni di qualunque natura.

5. È consentito installare dehors/padiglioni secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle esigenze di viabilità. In particolare:

5.1 Il dehors/padiglioni non deve ostacolare la visuale di sicurezza occorrente per i veicoli in prossimità di incrocio;

5.2 non è consentito installare dehors/padiglioni, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fermata di mezzi pubblici, attraversamento pedonale;

5.3 il dehors/padiglioni non deve interferire con fermate di mezzi pubblici e con gli attraversamenti pedonali;

5.4 il dehors/padiglioni non deve occultare né la segnaletica stradale presente (verticale e orizzontale), né gli impianti semaforici. Nel caso in cui, per l'installazione di dehors/padiglioni, si renda necessario lo spostamento della segnaletica stradale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese, previa autorizzazione degli Uffici preposti;

5.5 qualora i dehors/padiglioni occupino parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, previa ordinanza della Polizia Locale, durante la fase di allestimento deve essere collocata adeguata segnalazione a cura e spese del titolare concessionario;

5.6 non è consentito installare dehors/padiglioni se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli a doppio senso di marcia;

5.7 il dehors/padiglioni, in corrispondenza di accessi carrabili, non dovrà interferire con il transito dei veicoli;

5.8 la distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a cinque metri e va misurata dal filo del marciapiede. In casi particolari tale distanza potrà essere inferiore previo parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi durante l'istruttoria. In nessun caso la struttura deve essere di ostacolo alla visuale di sicurezza e non deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e segnaletica verticale.

5.9 devono essere salvaguardati gli spazi di manovra per l'accesso ai passi carrai.

5.10 i dehors/padiglioni ubicati sulla sede stradale devono lasciare uno spazio libero di almeno 3,50 m dall'elemento longitudinale opposto (es. marciapiede, fabbricati, ecc.) nelle strade a senso unico. In ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0,50 m (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento).

6. nelle zone pedonali, l'occupazione mediante dehors/padiglioni sarà consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

6.1 tutte le attrezzature dei dehors aperti e quelli a padiglione quali tavoli, sedie, ombrelloni, tamponamenti presenti devono essere facilmente amovibili in caso di necessità, in modo da garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso;

6.2 deve essere garantita la transitabilità lungo le strade trasversali;

6.3 in qualunque caso l'occupazione deve consentire l'accesso di barelle a ruote o tavolo spinale o altro presidio idoneo di trasporto dal luogo del soccorso all'ambulanza e non vi deve essere ostacolo alcuno durante l'esecuzione di detta operazione;

6.4 sia garantito l'agevole accesso ai passi carrabili in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;

6.5 in caso di strade pedonali deve essere garantito lo spazio di transito per mezzi di emergenza e residenti;

6.6 laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico del dehors è subordinata alla condizione di poter lasciare libero almeno uno stallo di sosta sulla via, al fine di agevolare le operazioni di carico-scarico a favore dei residenti e delle attività commerciali

6.7 per i dehors che si trovano in aree pedonali, eventuali sistemi di dissuasione installati devono essere facilmente amovibili o superabili dai mezzi di soccorso;

6.8 qualora l'area oggetto di occupazione sia interessata dal transito dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico, l'ingombro del dehors/padiglione deve essere tale da garantirne la loro libera circolazione;

6.9 siano impregiudicati i diritti di terzi, secondo le prescrizioni del Codice civile;

7. Spazio libero per flussi pedonali:

7.1. in presenza di marciapiedi adiacenti ai fabbricati (senza porticato) deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, libero da oggetti, di almeno 1,20 m in aderenza all'edificio salvo per larghezze di marciapiede inferiori a 1,50 m in cui lo spazio libero deve essere pari alla larghezza del marciapiede. Pertanto, qualora il marciapiede abbia una larghezza inferiore a 1,50 m sullo stesso non potranno essere installati dehors/padiglioni.

7.2 sotto i portici, per i flussi pedonali, deve essere lasciato uno spazio libero da oggetti pari ad almeno 2/3 della larghezza netta del porticato (cfr. Fig. 2 -"Spazi liberi per flussi pedonali").

8. I dehors non possono essere collocati a una distanza inferiore a m 1,00 dal tronco di alberi. Esclusivamente i tavoli e le sedie del dehors aperto potranno essere posizionati ad una distanza inferiore di 1,00 m purché la parte basamentale dell'albero sia protetta da una griglia metallica posizionata a pavimento a carico del richiedente sulla base della tipologia concordata con l'Ufficio di Arredo Urbano. La manutenzione della griglia sarà a carico del richiedente e la stessa dovrà essere rimossa con la cessazione dell'attività.

9. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

10. Nel caso di strade veicolari deve essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3,50 m, e in ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0,50 m (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento).

11. Nel computo del canone per l'occupazione del suolo pubblico sono comprese le intere superfici degli stalli di sosta occupati dal dehors/padiglione, anche se l'occupazione è parziale, tale da compromettere la funzionalità dello stallo.

12. Nel caso di installazione dehors nei parchi e giardini pubblici e in prossimità di zona alberate dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche degli uffici competenti.

13. Salvaguardia tutela del patrimonio pubblico:

14.1. l'installazione dei dehors/padiglioni non dovrà in alcun modo costituire manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non dovranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interrimento di reti elettriche o altro. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors/padiglioni questi dovranno essere constatati durante un sopralluogo con gli Uffici prima del montaggio dello stesso. Eventuali danni e relativi costi di riparazione presenti in seguito saranno attribuiti al titolare dell'autorizzazione/concessione;

14.2. è ammessa, in accordo con gli Uffici competenti, la riparazione di eventuali danni presenti sul suolo, al fine di ridurre rischi di danni a persone o cose;

14.3. l'installazione di elementi quali fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi

allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi.

14.4 per dehors/padiglioni installati in prossimità di alberi il Comune dovrà essere tenuto esente da qualsiasi responsabilità verso terzi. A titolo di esempio, non esaustivo, per danni a persone o cose dovute alla caduta di rami o branche, foglie, insetti, etc.

14.5. non è ammesso includere all'interno o sottostanti a coperture, alberi ed altre essenze vegetali;

14.6 non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro.

14.7 non è ammessa la realizzazione di scavi, interrimento di condotte tecnologiche, etc. nel raggio di metri 5 da qualsiasi tronco, fatto salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti;

14.8 non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detersivi, solventi, e similari, nonché spargere sale antigelo o qualsiasi altra sostanza fito tossica. Questa prescrizione trova applicazione anche qualora il dehors/padiglione, sia installato su pavimentazione impermeabile, la cui pendenza porti a disperderne lo scolo nei pressi di alberi ed altre essenze vegetali.

14.9 non è consentito, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Verde Pubblico, la riduzione della chioma, il taglio di branche, rami e radici di qualsiasi essenza vegetale presente nell'area del dehors o del padiglione nonché nelle immediate vicinanze.

14.10 è vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli.

14.11 Soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare autorizzazione/concessione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità della struttura e/o dehors. Il Comune di Bra è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito.

## **TITOLO II - DEHORS APERTI/PADIGLIONI PERMANENTI O TEMPORANEI (OCCASIONALI)**

### **Art. 6.**

#### **Modalità di richiesta dell'autorizzazione/concessione di uso del suolo pubblico**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un dehors, dovrà ottenere preventivamente dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P) ai sensi del D.P.R 160/2010, l'autorizzazione per l'occupazione permanente di suolo pubblico o la concessione per quella temporanea in occasione di eventi.
2. Per ogni area antistante l'esercizio commerciale, definita all'Art.5 comma 1, potrà essere concesso un solo dehors permanente e/o temporaneo in occasione di manifestazioni/eventi , salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione.
- 3.L'istanza di occupazione del suolo pubblico va presentata utilizzando la modulistica dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) pubblicata sul sito internet comunale ed allegando la documentazione prevista da ciascun modello. L'istanza deve essere presentata:
  - 60 giorni prima dell'installazione per le nuove richieste di dehors permanenti,
  - 30 giorni prima dell'installazione per le nuove richieste di dehors temporanei in occasione di manifestazioni/eventi .
4. Detti termini costituiscono la durata massima dei relativi procedimenti amministrativi, salvo sospensioni per integrazioni.
5. Il S.U.A.P., ricevuta la domanda, verifica la regolarità della documentazione entro 10 giorni dalla presentazione della istanza, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi, prioritariamente in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della L.241/90.
6. La Conferenza dei Servizi è costituita dai servizi dell'Amministrazione Comunale competenti in materia di:
  - ambiente;
  - polizia locale;
  - urbanistica;
  - commercio;
  - tributi.
- 7.La Giunta Comunale con successivo provvedimento individuerà i settori/servizi dell'Amministrazione competenti ad esprimersi nell'ambito della Conferenza dei Servizi interna, finalizzata al rilascio della necessaria autorizzazione di cui al presente Regolamento.
- 8.La Conferenza di Servizi viene convocata in forma semplificata ex art. 14-bis L. 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri di competenza dei rispettivi settori dell'amministrazione.
9. Ai sensi del comma 4 dell'art.14-bis della L.241/90, si considera acquisito l'assenso, ancorchè implicito, dei responsabili dei servizi coinvolti nel procedimento e regolarmente individuati in sede di convocazione di CdS, che non abbiano fatto pervenire entro il termine stabilito la propria determinazione ovvero abbiano prodotto la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14-bis della l. 241/1990.
10. L'elenco della documentazione da allegare all'istanza per ottenere l'autorizzazione e/o concessione del suolo pubblico è pubblicata sul sito comunale.

### **Art. 7**

#### **Durata delle autorizzazioni e concessioni, loro rinnovo e proroga**

1. Il termine di validità dell'autorizzazione o concessione del suolo pubblico rilasciata per l'installazione delle strutture collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico o privato, è determinata in anni tre . Le occupazioni temporanee previste per gli esercizi di commercio fisso

e artigianali alimentari, e previste in occasione di manifestazioni/eventi avranno durata pari a quella dell'evento a cui si riferiscono, estendibile al giorno antecedente e al giorno successivo dello stesso .

2. Al fine di rinnovare le autorizzazioni dei dehors/padiglioni, i titolari dovranno presentare segnalazione certificata di inizio attività, mediante la modulistica digitale pubblicata sullo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), dichiarando:

- la totale conformità dell'occupazione al progetto già autorizzato;
- l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute all'ente, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. La presenza del dehors/padiglioni oltre la scadenza e fino alla comunicazione di rinnovo della concessione, comporta la presunzione di continuità dell'occupazione del suolo ai fini del pagamento dei canoni e tributi comunali.

4. Costituisce causa di diniego per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione oppure per il rilascio di nuova concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti:

- monetizzazione;
- canoni;
- tasse locali;
- tributi;
- sanzioni amministrative, connesse all'espletamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

5. Costituisce altresì causa di diniego per il rilascio di nuova autorizzazione o concessione di dehors/padiglioni, la presenza di iter edilizi in sanatoria non conclusi e riferiti all'attività commerciale richiedente.

6. Nel caso di sub-ingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche il titolo autorizzativo del relativo dehors o padiglione dovrà essere volturato al subentrante, a condizione che non siano intervenute modifiche al progetto inizialmente autorizzato (arredi e dimensioni), mediante la procedura semplificata consistente nell'invio della segnalazione certificata di sub- ingresso nell'autorizzazione e/o concessione di occupazione del suolo pubblico, dichiarando:

6.1 la totale conformità dell'occupazione al progetto autorizzato,

6.2 l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute all'ente, ai sensi del comma 4 del presente articolo, qualora ascrivibili al subentrante.

7. L'eventuale rinuncia al sub-ingresso nel titolo autorizzativo del dehors o padiglione, dovrà essere comunicato tramite la modulistica pubblicata sul SUAP e la struttura dovrà essere definitivamente rimossa a cura del titolare in essere.

8. In assenza delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, decorsi tre mesi dal cambio di titolarità nell'attività di somministrazione, il responsabile del procedimento di autorizzazione provvederà d'ufficio alla revoca del titolo autorizzativo.

9. L'autorizzazione e/o la concessione del suolo pubblico sono collegate alla durata dell'attività connessa all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Cessata l'attività il titolare deve provvedere ad inviare apposita comunicazione di cessazione al SUAP e la struttura temporanea e/o permanente deve essere definitivamente rimossa.

## **Art. 8**

### **Criteria di collocazione**

1. I dehors devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti ed in particolare alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione di un tecnico abilitato.

2. È possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere e senza alcuna delimitazione. Nell'istanza di autorizzazione specifica dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono i dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono essere ancorate al suolo.

### **Art. 9.**

#### **Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali**

1. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) elementi di delimitazione;
- 3) ombrelloni;
- 4) tende a sbraccio;
- 5) altri oggetti.

2. Gli elementi individuati ai numeri 3), 4), del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al numero 1), mentre gli elementi individuati ai numeri 2), 5) sono qualificati come strutture accessorie.

3. Non sono ammesse tipologie diverse da quelle previste dal presente regolamento.

4. Le schede tecniche dei dehors in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito elencate e distinte per ciascun ambito urbano omogeneo A, B, C, D, E, F, la cui lettera corrispondente è evidenziata a margine.

5. Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i dehors di esercizi contigui; dovranno comunque essere ricercate soluzioni di allestimento esterni che siano unitarie o comunque armoniche tra di loro (per piazze o strade) o perlomeno per isolato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche per elementi di arredo urbano nei differenti ambiti urbani.

6. Gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare comprensiva della collocazione degli elementi di delimitazione previsti.

#### **(1) Tavoli e sedie**

Permesso negli ambiti urbani: A, B, C, D, E, F

##### Definizione-finalità

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. È vietato il posizionamento di divani e poltrone.

##### Tipologie

I tavoli di forma rotonda, quadrata, rettangolare dovranno avere forma e disegno quanto più lineare possibile e dovranno essere coordinati con le sedie.

Sono esclusi i banconi continui e tavoli con altezza superiore a 80/90 cm e dimensioni superiori a 1,00x2,00 mt.

Potranno essere posizionati tavoli con altezze superiori a 80/90 cm e con dimensioni max. di 1,00x1,00 negli ambiti D, E e F o in ambiti in cui sia prevista una riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale.

Nell'ambito A, B e C, i tavoli e le sedie potranno essere in metallo, in legno, in vimini o in materiale sintetico lavorato (tipo midollino). Sono vietati i marchi pubblicitari o scritte riferite ai prodotti, ma sono ammesse scritte informative di dimensioni limitate che riportino il genere ed il nome dell'esercizio.

Negli ambiti D, E e F, i tavoli e le sedie non hanno limitazioni all'impiego dei materiali e di colori, a condizione che questi ultimi non siano dissonanti con il contesto ambientale in cui verranno inseriti.

##### Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa potrà essere delimitata con gli elementi di delimitazioni previsti nei successivi articoli.

## (2) Elementi di delimitazione

### Definizione-finalità

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Permesso negli ambiti urbani: A, B, C, D, E, F

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente riconoscibile per tutto il periodo di occupazione, per mezzo di appositi elementi di delimitazione, installati a cura del titolare dell'autorizzazione e da lui mantenuti.

L'area del dehors deve essere delimitata da segnaletica a terra, fioriere contenenti piante verdi mantenute a regola d'arte, o divisori trasparenti uguali tra di loro, a condizione che garantiscano la percezione visiva complessiva del contesto urbano. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree contigue, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Gli elementi di delimitazione a terra sono obbligatori-

Gli elementi di delimitazione verticali dovranno essere rimossi dal titolare del dehors al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico.

La mancata rimozione dei delimitatori perimetrali precedenti costituirà motivo ostativo al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

### Tipologie previste:

#### **2.1 Segnaletica orizzontale**

Nelle aree sottoportico, ed in aree storiche laddove il suolo presenta lastre di pietra o di altro materiale ritenuto di pregio dovrà essere prevista esclusivamente una segnaletica adesiva a terra, che dovrà essere facilmente identificabile, visibile, da sostituire in caso di degrado e conforme alle indicazioni degli uffici comunali.

In presenza di cubetti di porfido e di materiale simile, di asfalto, le delimitazioni a terra devono essere di forma triangolare di larghezza di 5 cm e con lati di 5 cm, realizzati con vernice.

I dettagli tecnici delle tipologie di delimitazione saranno definiti dalla conferenza dei servizi.

#### **2.2 Fioriere**

Le fioriere possono essere utilizzate sia a scopo ornamentale sia per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Le fioriere poste a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro e potranno essere dello stesso tipo di quelle eventualmente già installate nella stessa piazza o via.

Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni. Le essenze deteriorate dovranno essere prontamente sostituite. L'altezza totale comprensiva delle essenze a dimora non dovrà superare 1,00 m.

Sulle fiorerie non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere.

Negli ambiti A, B, C, D, E, F è ammesso l'impiego di fioriere con forma quadrata, rettangolare, circolare o conica: non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensioni eccessive.

Nell'ambito A, B e C le fioriere potranno essere realizzate in metallo verniciate color grigio antracite o color ruggine o in materiale tipo "Corten"; in materiali plastici color grigio antracite (preferibilmente nelle zone A, B, C), in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante; in legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante, di forma quadrata, rettangolare, circolare o conica la cui conformità sarà vagliata in sede di Conferenza dei Servizi.

## **2.3 Divisori trasparenti**

Ammessi negli ambiti A, B, C, D, E, F

I divisori trasparenti, come raffigurati nella Fig. 4, devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano.

### Forma, materiali e colori

I divisori trasparenti, siano singoli o costituiti da uno o più telai accostati, devono avere i montanti unicamente in alluminio verniciati con i colori coordinati con il contesto degli arredi del dehors a sezione quadrata o rettangolare di dimensioni contenuta (non superiore a 0,10 m).

I pannelli devono essere trasparenti al 100%: solo i montanti ed il basamento potranno essere in materiale differente.

Sui pannelli divisori è vietato posizionare scritte pubblicitarie di alcun genere.

I divisori trasparenti possono essere posizionati con dimensioni massime di 2,00 m di profondità, con altezza massima di 1,60 m.

I divisori non potranno essere collegati in alcun modo e con alcun materiale agli ombrelloni di copertura ed alle fioriere di delimitazione, e non potranno essere ancorati in alcun modo al suolo.

### Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento nel rispetto della normativa vigente. È ammesso l'uso del policarbonato trasparente.

L'installazione di elementi di delimitazione non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi.

## **(3) Ombrelloni**

Ammessi negli ambiti urbani: A, B, C, D, E, F

### Definizione

Struttura portante con copertura in tessuto in tinta unita (sono vietati i tessuti plastificati lucidi o PVC) fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

### Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie e l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei percorsi porticati.

### Forma, materiali e colori

Ambito A, B e C :

gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni adeguate alla copertura, spazio e stabilità dell'area concessa. All'interno del dehors dovrà essere utilizzata un'unica tipologia (materiali e dimensioni) in modo da uniformare l'intervento. La

tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o simil-legno con palo centrale e/o con braccio laterale e disegno lineare e semplice.

Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio o rosso porpora (RAL 3004)

In ogni caso tutte le strutture e relativi arredi devono essere posti a distanza di non meno di 0,20 m dai pilastri, facciate ed altro, per consentire la vista del fabbricato stesso.

Negli ambiti D, E e F:

La gamma dei colori di copertura potrà essere più ampia a condizione che si cerchi un'armonia cromatica con gli edifici circostanti. Dovranno comunque essere evitati colori con componenti fluorescenti e non sono consentite scritte pubblicitarie

#### Ancoraggio al suolo

Gli ombrelloni potranno essere ancorati mediante basamenti appoggiati al suolo (zavorre) privi di ancoraggi.

#### Sicurezza

Tutti elementi dell'ombrellone (stecche, mantovane, etc..) devono avere un'altezza minima di 2,20 m dal suolo. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

### **(4) Tende a sbraccio a telo teso**

Permesso negli ambiti urbani: A, B, C, D, E, F ad esclusione di prospetti porticati.

#### Definizione

Telo retraibile in tessuto a falda tesa inclinata, senza tamponamenti laterali, posti all'esterno degli esercizi commerciali a copertura dei dehors, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente ancorati alla facciata con specifiche guide.

Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture della facciata: gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro cornici: non devono essere manomessi eventuali elementi decorativo della facciata.

#### Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale mentre sono vietate le mantovane laterali. Eventuali scritte pubblicitarie limitate alla scritta della ditta e attività dell'esercizio, devono essere contenute nella mantovana con caratteri di altezza massima 0,20 m.

Il telo dovrà essere realizzato in tessuto (non laminato) naturale o sintetico con colori tradizionali in tinta unita tenue ed uniforme per isolati; gli eventuali colori proposti devono inserirsi nel contesto urbano e in sede di CdS, sentiti gli uffici interessati potranno essere indicati specifici colori sulla base dei singoli inserimenti ambientali.

La struttura della tenda dovrà essere realizzata in ferro con verniciatura grigio antracite ferro micaceo, in acciaio inox o in alluminio preverniciato con il colore da concordare in sede di Conferenza dei Servizi.

#### Divieti

Le tende aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che siano compatibili con le situazioni locali e con i regolamenti vigenti. La tenda deve essere sempre mobile e retrattile. Sono vietate le strutture fisse e non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di 2,20 m dal piano di calpestio.

#### Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario. Lo sporto della tenda non può superare le dimensioni di occupazione previste dal dehors per il medesimo ambito.

Sporgenze speciali da stabilirsi di volta in volta dal Comune possono essere consentite per i tratti di suolo pubblico occupati dai pubblici esercizi. Le tende non devono essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.

### Sicurezza

È sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi da concordarsi in sede di Conferenza dei Servizi. L'altezza minima dalla pavimentazione finita o marciapiede di detti manufatti non può essere inferiore a 2,20 m.

Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo. Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati al Testo Unico del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs 42/2004 e s.m.e i., fermo restando i regolamenti specifici di arredo urbano.

### **(5) Altri oggetti**

Negli ambiti A, B, C, D, E, F è consentito installare un porta menù all'interno dell'area del dehors: il porta menù non potrà essere posizionato a parete ma dovrà essere su supporto autoportante e dovrà avere dimensioni contenute e tipologia semplice e lineare con altezza non superiore a 1,00 m.

## **Art. 10**

### **Impianti tecnici**

Qualora i dehors aperti siano dotati di impianti di illuminazione o di riscaldamento per il periodo invernale, il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso l'esercizio, allegate all'autorizzazione o concessione connesso al dehors/padiglione, le certificazioni previste da specifiche normative di riferimento e le dichiarazioni di conformità degli impianti stessi.

#### **a) Impianti di illuminazione**

La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e/o verso zone di traffico veicolare e l'impianto di illuminazione dovrà essere provvisto di idonea certificazione prevista dalla normativa vigente.

I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors (ombrelloni) limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti.

Ad eccezione dell'illuminazione ordinaria non sono ammessi utilizzatori elettrici che necessitano di alimentazione da rete fissa sotto i dehors.

La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna.

#### **b) Impianti elettrici**

Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio devono avvenire nel rispetto delle norme UNI- CEI. Non deve essere manomesso in alcun modo il suolo pubblico.

#### **c) Impianti di riscaldamento**

I dehors potranno essere dotati di impianto di riscaldamento costituiti da dispositivi riscaldanti nelle tipologie più semplici, unicamente a superficie radiante e non a fiamma.

Dovrà essere privilegiato il sistema che garantisce un minor consumo energetico, una facile rimovibilità ed evitare fenomeni di condensa superficiale sugli eventuali divisori trasparenti.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 11**

#### **Elementi di arredo urbano**

La Giunta Comunale può approvare documenti relativi alle componenti degli elementi di arredo dei dehors/padiglioni previa informazione delle Commissioni Consiliari competenti, al fine anche di adeguare il presente regolamento alle innovazioni tecnologiche ed alla immissione sul mercato di eventuali nuovi materiali e tecnologie.

### **Art. 12**

#### **Progetti integrati d'ambito**

1. L'Amministrazione comunale sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors.
2. La Giunta Comunale può approvare progetti integrati d'ambito predisposti dagli uffici comunali competenti in collaborazione con le associazioni di categoria e/o comitati commercianti.
3. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno presentare formale istanza di rilascio di autorizzazioni dell'occupazione suolo pubblico ed attenersi a quanto indicato a partire dalla data di approvazione del progetto.

### **Art. 13**

#### **Pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e tassa sui rifiuti**

1. L'occupazione di suolo pubblico con dehors e padiglioni comporta il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e/o eventuali nuovi ed equivalenti tributi che lo sostituiscono calcolato in relazione alla superficie quantificata nell'autorizzazione, così come indicato nel precedente Art. 5 "Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni" comma 4. È tenuto al pagamento del Canone il titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione.
2. Le tariffe, le modalità e i termini di pagamento, le sanzioni relative all'applicazione del Canone sono riportate nel vigente Regolamento comunale relativo al canone unico patrimoniale.
3. Qualora un dehors o un padiglione occupi uno o più stalli di sosta, verrà contabilizzata l'intera occupazione degli stalli anche se questi ultimi sono occupati parzialmente, ciò non dà diritto all'occupazione della parte rimanente.
4. La superficie occupata con dehors e padiglioni è gravata dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), o eventuali nuovi ed equivalenti tributi che li sostituiscono, così come regolamentata nel vigente regolamento comunale.
5. Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di autorizzazione o concessione e, in caso di mancato pagamento oltre i termini stabiliti dal vigente regolamento CUP, notifica al titolare apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si procederà alla revoca dell'atto di autorizzazione o concessione da parte dell'organo che lo ha rilasciato.

### **Art. 14**

#### **Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors/padiglioni**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere al titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

## **Art. 15**

### **Manutenzione degli elementi dei dehors/padiglioni**

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità. È fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti.
4. In caso di inutilizzo del dehors tutti gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno pena la revoca della concessione. Eccezionalmente, in occasione di chiusura del locale per ferie e per un periodo massimo di 30 giorni, potranno rimanere (in perfetto ordine) gli elementi di delimitazione e le fioriere. Gli ombrelloni, tavoli e sedie dovranno essere tassativamente ritirati in luogo privato.

## **Art. 16**

### **Sanzioni pecuniarie e accessorie**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni e sanzioni previste da norme di legge vigenti e da altri regolamenti comunali, alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75,00 € ad un massimo di 450,00 €. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Qualora lo stesso soggetto sia incorso in tre violazioni previste dal presente regolamento, in un periodo di 12 mesi decorrenti dalla contestazione o notificazione della prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione/concessione per 15 giorni.
3. Sospensione: fatte salve le specifiche sanzioni di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione/concessione è sospesa quando si verifica una delle seguenti condizioni:
  - 3.1. quando agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto a quanto assentito;
  - 3.2. quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - 3.3. qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
  - 3.4. siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
4. Revoca: Fatte salve le specifiche sanzioni di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione/concessione è revocata quando si verifica una delle seguenti condizioni:
  - 4.1. qualora le attività svolte su suolo pubblico siano causa di disturbo alla quiete pubblica;
  - 4.2. in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
  - 4.3. in caso di inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, gravi malattie certificate o lavori di manutenzione o modifica di materiali interni;
  - 4.4. in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui è destinato.
5. Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

6. L'occupazione sospesa potrà riprendere solamente previa verifica da parte dell'ufficio della realizzazione di quanto intimato.

7. Durante il periodo di sospensione, al dehors verrà applicata la misura del sequestro di cui all'art.13 della legge 689/1981.

8. Il provvedimento di revoca comporta la rimozione entro il termine assegnato delle strutture difformi. Qualora il titolare non provveda, il dehors sarà oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981 e si provvederà d'ufficio alla rimozione a spese del soggetto che vi era tenuto.

9. Sospensione o revoca per motivi di pubblico interesse: La concessione/autorizzazione è sospesa ogniqualvolta nel luogo interessato debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione adottato dal SUAP è comunicato al destinatario, secondo l'art.7 1.241/1990, in tempo congruo per consentire di liberare il suolo da tutte le strutture e gli arredi. In caso di lavori di pronto intervento che richiedono la rimozione urgente della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni. Qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovato motivi di tutela di incolumità pubblica, l'ente competente alle attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere immediatamente strutture e arredi. Le spese di rimozione e ricollocazione sono comunque a carico del concessionario. La concessione di occupazione del suolo pubblico può essere revocata per motivi di pubblico interesse specificamente motivati. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto. La sospensione e la revoca per motivi di pubblico interesse danno diritto al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.

10. Oneri: l'occupazione di suolo pubblico con arredi e dehors è soggetto al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo il relativo regolamento.

### **Art. 17**

#### **Attività**

1. Il dehors/padiglione non deve essere adibito ad uso improprio. L'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento. (es. giochi elettronici, slot machine, giostrine, etc.)

### **Art. 18**

#### **Orario**

Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico rispettano l'orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio.

### **Art. 19**

#### **Vigilanza**

1. La Polizia Municipale, tutti gli agenti delle forze dell'ordine, i componenti del Settore Ragioneria e Tributi per quanto di competenza vigilano sull'esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'operatore commerciale titolare dell'attività non ottemperi all'invito dell'organo di controllo del ripristino dello stato dei luoghi, l'organo di controllo stesso dovrà inviare comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo ed al Settore Ragioneria e Tributi per l'applicazione della norma di cui al precedente art. 16 o di quelle specifiche previste dal Regolamento dei Tributi.

3. L'omessa rimozione delle strutture nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o al rinnovo della stessa per l'anno successivo.

## **Art. 20**

### **Abrogazione di norme**

Il presente regolamento revoca in ogni sua parte le disposizioni relative ai dehors contenute nel regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 50 del 18/07/2011.

## **Art. 21**

### **Disposizioni finali e transitorie**


1. Il Settore Tributi provvederà a richiedere ai titolari di autorizzazione o concessione di suolo pubblico con dehors l'ammontare connesso al C.U.P. e Tari applicando le previsioni regolamentari e i parametri specifici anche per le autorizzazioni e concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutti i dehors e le occupazioni attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo, dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 1 gennaio 2025 .
3. Il mancato adeguamento dei termini comporterà la decadenza della concessione, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.
4. Gli impianti elettroacustici di amplificazione sonora possono essere usati esclusivamente all'interno dei locali, salvo espressa richiesta di autorizzazione di deroga acustica da presentare agli uffici competenti.
5. Le prescrizioni di cui sopra possono essere modificate con ordinanza sindacale.

**Figura 1 - Particolare geometria di ingombro ai sensi dell'art.5 c.5**

**Figura 2 - Spazi liberi per flussi pedonali - art. 5 comma 6 lettera a)**



**Figura 3 - Spazi liberi per flussi pedonali e relativa occupazione del suolo pubblico (art. 5)**



**Figura 4 - Deflusso acque meteoriche in presenza di pannelli verticali (art. 9)**

